

IPOTESI DI PROCEDURA SELETTIVA DI SVILUPPO ECONOMICO – ANNO 2019

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO

il contenuto delle fonti appresso citate:

CCNL comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018;

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - comparto Agenzie fiscali applicabili ex art. 96, comma 1, CCNL Funzioni centrali:

- quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004;
- biennio economico 2004-2005, sottoscritto definitivamente l'8 giugno 2006;
- quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto definitivamente il 10 aprile 2008;
- biennio economico 2008-2009, sottoscritto definitivamente il 29 gennaio 2009;
- CCNI dell'Agenzia delle Entrate, in particolare art. 16 *Sviluppi economici all'interno delle aree*;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 492;

Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Art. 1, comma 720;

CONSIDERATO

- che a seguito delle favorevoli certificazioni rese dagli organi di controllo sull'Ipotesi di Accordo del 21 dicembre 2017 per l'attribuzione di n. 17.762 sviluppi economici e sull'Ipotesi di Accordo del 24 maggio 2018 per l'attribuzione di n. 9.402 sviluppi economici, sono state completate le relative procedure di selezione;
- che deve essere avviato l'ultimo blocco di selezioni per l'anno 2019, valorizzando prioritariamente il personale che non è stato destinatario delle precedenti progressioni, adeguando a tal fine i criteri di attribuzione degli sviluppi economici previsti con i precedenti accordi;
- che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 è costituito da risorse aventi carattere di certezza e stabilità che provvisoriamente sono quantificate in € 320.389.325,59 al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia, e in € 241.438.828,63 al netto degli stessi;
- che le risorse disponibili per la contrattazione integrativa, al netto degli impieghi vincolati è pari a € 27.134.440,06 al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia, e a € 20.447.957,87 al netto degli stessi;

CONVENGONO

1. Sono inseriti nella graduatoria unica nazionale della presente procedura i dipendenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia alla data del 1° gennaio 2019, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che alla medesima data abbiano maturato almeno **un anno** di servizio nella fascia retributiva di attuale appartenenza.
2. Il numero degli sviluppi economici di cui alla presente procedura è corrispondente al numero del personale con almeno due anni di permanenza nella fascia economica di attuale appartenenza, come di seguito riepilogato:

| AREA | da->a | Posti |
|------|---------------|-------------|
| I | F1->F2 | 17 |
| | F1->F2 | 81 |
| II | F2->F3 | 292 |
| | F3->F4 | 378 |
| | F4->F5 | 1300 |
| | F5->F6 | 658 |
| | F1->F2 | 2236 |
| III | F2->F3 | 1724 |
| | F3->F4 | 595 |
| | F4->F5 | 734 |
| | F5->F6 | 669 |
| | Totale | 8684 |

3. Nella procedura si applicano i criteri di valutazione di seguito indicati:

- a) Valutazione della professionalità maturata;
- b) Esperienza e anzianità di servizio;
- c) Titoli di studio culturali e professionali.

4. La valutazione della professionalità maturata dai partecipanti alla procedura si basa su elementi di giudizio tratti dalla rilevazione del periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2019.

4.1 La valutazione viene effettuata dai responsabili dei CdR tenendo conto della diversità di contesto, degli specifici compiti assegnati e delle situazioni in cui sono svolti. La valutazione verrà utilizzata solo ai fini della procedura di sviluppo economico.

4.2 I responsabili dei CdR effettuano le valutazioni suddividendo in tre fasce il personale per ognuno dei livelli retributivi di destinazione.

Per l'inserimento nella prima fascia si individua, nel limite massimo del 7% del numero di progressioni previste per ciascun livello retributivo, il personale con almeno 2 anni di permanenza nella fascia di attuale appartenenza, proficuamente valutato secondo i criteri di cui al punto precedente. L'inserimento nella prima fascia va obbligatoriamente corredato - trattandosi per gli interessati di un riconoscimento della rilevanza del contributo dato al lavoro dei colleghi e dell'apporto qualificato ai risultati dell'ufficio e alla funzionalità dei servizi - di un'appropriata motivazione volta a evidenziarne i tratti di professionalità spiccata. La motivazione verrà resa pubblica.

Nell'ultima fascia sono invece collocati coloro che abbiano riportato nei due anni precedenti al 1° gennaio 2019 sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento oppure sanzioni disciplinari per altre fattispecie di gravità superiore alla multa di quattro ore, ovvero coloro che abbiano riportato nell'anno precedente al 1° gennaio 2019 una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto I dipendenti collocati nella terza fascia di valutazione non hanno titolo alla progressione economica.

Nella fascia intermedia è collocato il restante personale; tale collocazione equivale di per sé al riconoscimento di un livello di professionalità che rende meritevole l'interessato di una progressione in base a un ordine di graduatoria da definire secondo i criteri di cui ai successivi paragrafi.

5. Effettuata questa prima operazione, l'ordine di graduatoria degli interessati all'interno delle fasce è determinato da due fattori: *esperienza di servizio* maturata e *titoli di studio, culturali e professionali* posseduti dagli interessati alla data del 1° gennaio 2019, estratti dal sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU).

I due fattori si conteggiano nel seguente modo:

| ESPERIENZA DI SERVIZIO MATURATA NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O IN ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (punteggio massimo: punti 30) | |
|--|----------------|
| Esperienza di servizio maturata nella fascia retributiva di attuale appartenenza, purché superiore a due anni : per ciascun anno* | Punti 6 |
| <i>* Si considera l'esperienza di servizio effettivo maturata al 1° gennaio 2019. Alle frazioni di anno è attribuito il punteggio di fascia, rapportato a periodi interi di trenta giorni.</i> | |








| TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: punti 30) | | |
|--|----------|------------------|
| Titoli* | III area | II area e I area |
| Diploma di istruzione secondaria di primo grado | Punti 13 | Punti 20 |
| Diploma di qualifica professionale (3 anni) | Punti 23 | Punti 23 |
| Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni) | Punti 25 | Punti 25 |
| Abilitazioni post diploma attinente ai settori di attività dell'Agenzia | Punti 26 | Punti 26 |
| Laurea in discipline non attinenti ai settori di attività dell'Agenzia | Punti 27 | Punti 27 |
| Laurea triennale specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia | Punti 28 | Punti 28 |
| Laurea specialistica, Laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia | Punti 29 | Punti 29 |
| Qualificazione post laurea conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea specifica | Punti 1 | Punti 1 |

6. La graduatoria finale nazionale, distinta per Area e posizione economica, è formata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun dipendente a seguito della valutazione dell'esperienza di servizio e dei titoli.
7. In caso di parità di punteggio si applicano in sequenza i seguenti criteri di preferenza:
- Esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza;
 - Esperienza di servizio nell'area di appartenenza o qualifica equiparata;
 - Esperienza di servizio complessiva;
 - Maggiore età anagrafica.
8. Le progressioni economiche avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria.

9. Sono esclusi dalla procedura i dipendenti cessati o esonerati dal servizio a qualunque titolo alla data di approvazione delle graduatorie.
10. I dipendenti collocati nella terza fascia di valutazione non hanno titolo alla progressione economica.
11. Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o un procedimento penale per delitti di natura non colposa che abbia dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
12. Al finanziamento dell'attribuzione di n. 8.684 sviluppi economici, ripartiti come illustrato nella tabella di cui al punto 2, si provvede destinando una quota pari a euro € 18.379.325,16 al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia e € 13.850.282,71 al netto, a valere sulle risorse del Fondo risorse decentrate del 2019 aventi carattere di certezza e stabilità disponibili per la contrattazione integrativa (€ 27.134.440,06 al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia, e a € 20.447.957,87 al netto).

Degli esiti della procedura verrà fornita informativa alle OO.SS. di livello nazionale.

Roma, 16 aprile 2019

| AGENZIA DELLE ENTRATE | ORGANIZZAZIONI SINDACALI |
|---|---|
|  | FP CGIL  |
| | CISL FP  |
| | UIL PA  |
| | FED. CONF.SAL-UNSA  |
| | FED. NAZ.LE INTESA FP  |
| | FLP  |